

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1074

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL DEPUTATO

BANDIERA*Presentata il 30 novembre 1979*

Riforma dell'ordinamento giudiziario militare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel contesto del processo di rinnovamento democratico delle istituzioni dello Stato, si impone la revisione legislativa del sistema relativo alla tutela penale militare in tempo di pace, nella sua globale accezione ed articolazione, che, specie in questi ultimi anni, è stata oggetto di voti del Parlamento, di studi in sede ministeriale, di dibattiti congressuali e di indirizzi espressi da operatori del diritto in pubblicazioni e convegni.

In tali sedi si è inteso prospettare iniziative per eliminare dalla legislazione penale militare ogni residuo di concezioni superate, al fine di adeguare gli istituti ai precetti della Costituzione.

In particolare, il 22 gennaio 1977, in Padova, nella tavola rotonda, indetta dal

Partito repubblicano italiano, con l'adesione dell'Associazione nazionale magistrati militari, dei rappresentanti di tutti i partiti dell'arco costituzionale e dei magistrati militari ed ordinari che vi parteciparono, vennero ribadite le linee informatrici da seguirsi per un'organica riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace e che possono sintetizzarsi come segue:

1) istituzione della presidenza tecnica in tutti gli organi giudiziari militari;

2) introduzione, nel rito militare, del giudizio di appello;

3) riordinamento del tribunale supremo militare in sezione specializzata della corte di cassazione;

4) istituzione di una commissione del personale della magistratura militare, in parte a base elettiva;

5) estensione ai magistrati militari delle garanzie di indipendenza e dello stato giuridico vigenti per i magistrati ordinari;

6) garanzie per l'indipendenza nel giudizio dei giudici militari.

La proposta di legge che mi onoro di proporre al Parlamento, è volta alla realizzazione dei principi come sopra indicati.

I. - *Presidenza tecnica.* Per realizzare il principio della indipendenza dei giudici della speciale giurisdizione militare, voluto dall'articolo 108, secondo comma, della Costituzione, si è ritenuto affidare la presidenza dei tribunali militari territoriali e della corte militare di appello ad un magistrato militare che, appunto perché tale, è soggetto soltanto alla legge.

Tale affidamento, inoltre, si appalesa indispensabile anche per altri ordini di motivi: in primo luogo, per far sì che tutti i magistrati militari appartenenti al collegio giudicante, all'ufficio del giudice istruttore o alla sezione istruttoria, abbiano una diretta dipendenza dal presidente e non più, come oggi, dal procuratore militare della Repubblica; in secondo luogo, per garantire maggiore tecnicismo al processo, specie in vista della prossima riforma del codice di procedura penale, che prevede, per il presidente degli organi giudiziari, nuovi e più ampi poteri.

La presidenza tecnica offre, inoltre, un altro vantaggio: i giudici militari, cioè i giudici d'arma, non sono più gerarchicamente dipendenti dal presidente, come lo sono attualmente nei tribunali militari in cui il presidente è un ufficiale generale delle forze armate in attività di servizio; è indubbio, quindi, che, nella prevista composizione dei collegi giudicanti, il loro giudizio sarà sicuramente indipendente, in quanto non condizionato da quell'inevitabile senso di soggezione che un inferiore ha verso il superiore gerarchico, specialmente se questi debba esprimere, nel-

le note caratteristiche annuali, un giudizio su di lui.

La presidenza del tribunale supremo militare, essendo questo riordinato in sezione specializzata della suprema corte di cassazione, è ovviamente affidata a magistrato di cassazione con incarico direttivo.

II. - *Corte militare di appello.* L'esigenza dell'istituzione di un secondo giudizio di merito, ossia del grado di appello, è stata da tempo avvertita, sia per uniformare il processo militare al processo comune, sia per evitare disparità di trattamento tra il militare che, giudicato da un tribunale militare, non può appellare ed un militare che, giudicato per ragioni di connessione dal giudice ordinario per un reato militare, può avvalersi di tale diritto, entro i limiti fissati dal codice di procedura penale, il che comporta evidente violazione del principio costituzionale dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (articolo 3, primo comma, della Costituzione).

L'istituenda corte militare di appello deve essere necessariamente ordinata in almeno due sezioni per consentire la celebrazione di un eventuale giudizio di rinvio e ne è prevista la costituzione in Roma, quale unico organo di secondo grado al fine di contenere l'organico dei magistrati militari.

Tale corte militare di appello è stata ordinata a somiglianza delle corti di appello ordinarie ed attribuendo ai magistrati militari che la compongono lo stesso rango è le stesse funzioni dei magistrati ordinari.

III. - *Tribunale supremo militare.* L'articolo 111 della Costituzione dispone che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati anche dagli organi giurisdizionali speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge; correlativamente la VI disposizione transitoria e finale stabilisce il riordinamento del tribunale supremo militare, che avrebbe dovuto essere attuato entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione medesima.

La completa attuazione di tale disposto costituzionale è stata, però, finora, ritardata non solo per inerzia legislativa, ma anche per difformità di vedute in ordine alla riforma da introdurre, specie per inesatta impostazione della questione e per eccesso di sterile formalismo.

L'unica soluzione valida è quella che, disarticolando il problema del secondo giudizio di merito da quello del riordinamento del tribunale supremo militare, vede quest'ultimo trasformato in sezione specializzata dalla corte di cassazione.

Del resto il tribunale supremo militare, secondo il dettato costituzionale, deve rimanere in vita come organo di legittimità (e ciò si evince anche da una considerazione d'ordine letterale in quanto « supremo » è solo il giudice di legittimità, e cioè di ultimo grado e non già, eventualmente, un organo di appello), ma riordinato, cioè con diversa composizione, al fine di consentire il ricorso in Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

Per tale motivo, ne sono stati esclusi i giudici militari ed è stata prevista una composizione mista tra magistrati ordinari e magistrati militari.

Tale soluzione, oltre che garantire l'unità di indirizzo giurisprudenziale della suprema corte, realizza il principio, sancito dalla stessa Cassazione, secondo il quale nelle giurisdizioni speciali « il giudice di legittimità è sempre l'organo speciale facente parte integrante, insieme ai giudici di merito, della stessa giurisdizione speciale ».

Per l'attività consultiva e per i provvedimenti di carattere amministrativo, è stata prevista una speciale composizione del tribunale supremo militare, che viene integrato da consiglieri di stato.

IV. - *Commissione per il personale della magistratura militare.* Sempre per assicurare l'indipendenza dei giudici della giurisdizione militare (articolo 108 della Costituzione) è stato previsto, per i magistrati militari, un organo di autogoverno

che, come modello, si ispira al Consiglio superiore della magistratura.

Dato l'esiguo numero dei magistrati militari, non è apparso opportuno affidarne la presidenza al Capo dello Stato e si è ritenuto farlo presiedere dal presidente del tribunale supremo militare. Ne fanno parte come membri di diritto, il presidente aggiunto del tribunale supremo militare ed il procuratore generale militare della Repubblica presso di questo, nonché, come membri elettivi, sei magistrati militari, in relazione alle varie funzioni giudiziarie.

Nella composizione speciale per il conferimento degli incarichi direttivi, ne fanno anche parte due parlamentari, uno della Commissione difesa della Camera dei deputati e l'altro della Commissione difesa del Senato della Repubblica, designati dalle commissioni stesse.

Tale commissione delibera su ogni provvedimento relativo allo stato dei magistrati militari, sui loro trasferimenti, sulle assegnazioni, a sedi e funzioni, sul conferimento di incarichi direttivi e sulle sanzioni disciplinari, costituendo, così, sostanziale garanzia di indipendenza per la magistratura militare.

V. - *Estensione ai magistrati militari delle garanzie di indipendenza e dello stato giuridico vigenti per i magistrati ordinari.* Poiché i magistrati militari fanno parte dell'ordine giudiziario, ai medesimi debbono ovviamente essere estese le stesse garanzie di indipendenza, di inamovibilità, nonché lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico di cui godono i magistrati ordinari.

Per giungere alla completa equiparazione sono state soppresse le categorie di vice procuratore militare della Repubblica e le distinzioni tra sostituto procuratore militare della Repubblica di I, II e III classe, per prevedere la distinzione dei magistrati militari, soltanto per le funzioni da essi esercitate.

VI. - *Garanzie di indipendenza nel giudizio per i giudici militari.* È apparso necessario mantenere la partecipazione nei

giudizi di merito dei giudici militari, quali elementi caratterizzanti del rito militare, per l'apporto di specifiche esperienze di vita, servizi, disciplina ed ambiente militare.

Innovazione di notevole rilievo, corrispondente ad una visione democratica delle forze armate, è la partecipazione al giudizio di sottufficiali.

Altra innovazione è che i giudici militari non possono essere predeterminati dall'autorità militare, essendo prescelti per sorteggio dal presidente del collegio, alla presenza del pubblico ministero e di un difensore, per le udienze di ciascun mese.

Infine, per assicurare anche la loro indipendenza (articolo 108 della Costituzione) sono stati limitati i casi di cessazione dalle funzioni di giudice, e, soprattutto, è stato previsto che l'autorità gerarchica non può disporre trasferimenti e non può infliggere sanzioni disciplinari, senza il preventivo parere, vincolante se negativo, da parte della commissione del personale della magistratura militare.

* * *

Onere finanziario. La riforma dell'ordinamento giudiziario militare non comporta di fatto oneri finanziari.

Invero, seppure è prevista la creazione di più uffici direttivi, data la automatica progressione in carriera già esistente, si

hanno oggi numerosi magistrati militari che già fruiscono, per scatti di anzianità, del trattamento economico previsto per tali funzioni.

Per lo stesso motivo, esistono già, in numero superiore al fabbisogno, magistrati militari a cui affidare le funzioni equiparate a quelle di magistrato di cassazione e di appello.

Proprio per non generare aggravio economico, si è limitato, nonostante la creazione di nuovi organi giudiziari e di nuovi uffici, l'organico dei magistrati militari a quello già esistente.

* * *

Norme processuali. Per consentire il funzionamento della corte militare di appello e del tribunale supremo militare, riordinato in sezione specializzata della cassazione, vengono estese, con secondo progetto di legge, che di questo, tuttavia, deve considerarsi parte integrante, al rito militare le disposizioni del codice di procedura penale.

* *

Nella convinzione di apportare con questo progetto di legge un utile contributo al migliore funzionamento della giustizia, confido che il Parlamento voglia concedere la sua alta approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI MILITARI,
IN GENERALE.

ART. 1.

(Organi della giustizia penale militare).

La giustizia penale militare è amministrata:

- 1) dai tribunali militari territoriali;
- 2) dalla corte militare di appello;
- 3) dal tribunale supremo militare, ordinato in sezione specializzata dalla corte di cassazione.

La legge stabilisce la costituzione di uno o più tribunali militari presso il comando di forze armate concentrate fuori dei luoghi nei quali hanno sede i tribunali militari territoriali, ovvero presso il comando di corpi militari inviati all'estero.

ART. 2.

*(Cancellerie e segreterie giudiziarie militari.
Servizio di messi giudiziari militari).*

I tribunali militari territoriali, la corte militare di appello ed il tribunale supremo militare hanno una cancelleria, ed ogni ufficio del pubblico ministero ha una segreteria.

Il personale delle cancellerie e delle segreterie è regolato da leggi particolari.

Il servizio dei messi giudiziari per la notificazione degli atti è disimpegnato da militari dell'arma dei carabinieri.

ART. 3.

(*Sedi giudiziarie militari: piante organiche*).

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali, nonché le piante organiche del personale degli uffici giudiziari militari sono determinati, rispettivamente, dalle tabelle A e B, allegate alla presente legge. Le piante organiche, indicate nel primo comma, possono essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta della commissione per il personale della magistratura militare, avuto riguardo alla effettiva consistenza degli affari giudiziari.

CAPO II

DEGLI ORGANI GIUDIZIARI MILITARI,
IN PARTICOLARE.

Sezione I

DEL TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE.

ART. 4.

(*Ufficio d'istruzione*).

In ogni tribunale militare territoriale uno o più magistrati militari sono incaricati della istruzione penale.

ART. 5.

(*Composizione organica*).

I tribunali militari territoriali sono costituiti:

- 1) da un presidente, magistrato militare equiparato a magistrato di appello;
- 2) da uno o più giudici relatori, magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale;
- 3) da ventidue giudici militari, appartenenti sei all'esercito, sei alla marina, sei

all'aeronautica, due al corpo della guardia di finanza e due al corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I giudici militari appartenenti all'esercito, alla marina e all'aeronautica debbono, rispettivamente, rivestire i gradi seguenti: due colonnelli, un tenente colonnello, un maggiore, un capitano, un aiutante o maresciallo maggiore, o gradi corrispondenti.

I giudici militari appartenenti al corpo della guardia di finanza o al corpo delle guardie di pubblica sicurezza debbono, rispettivamente, rivestire uno il grado di ufficiale superiore e l'altro il grado di capitano .

ART. 6.

(Ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero presso ogni tribunale militare territoriale si compone del procuratore militare della Repubblica, magistrato militare equiparato a magistrato di appello, e di uno o più sostituti procuratori militari, magistrati militari equiparati a magistrato di tribunale.

Sezione II

DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO.

ART. 7.

(Sezione istruttoria).

La sezione istruttoria della corte militare di appello si compone di un presidente, magistrato militare equiparato a magistrato di cassazione, e di tre magistrati militari equiparati a magistrato di appello. In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, il più anziano magistrato militare addetto alla sezione ne fa le veci.

La sezione giudica con numero invariabile di tre membri.

ART. 8.

(Sede e composizione organica).

La corte militare di appello ha sede in Roma ed è costituita in due sezioni.

Essa si compone:

1) di un presidente, magistrato militare equiparato a presidente di sezione della corte di cassazione;

2) di due presidenti di sezione, magistrati militari equiparati a magistrato di cassazione;

3) di quattro consiglieri relatori, magistrati militari equiparati a magistrato di appello;

4) di diciotto giudici militari con grado di generale di brigata e di colonnello, o gradi corrispondenti, di cui sei dell'esercito, quattro della marina, quattro della aeronautica, due del corpo della guardia di finanza e due del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Sono, inoltre, assegnati alla corte militare di appello otto giudici militari, scelti tra le varie armi, di cui quattro con grado di generale di corpo d'armata e quattro con il grado di generale di divisione, o gradi corrispondenti, per i giudizi a carico di ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti.

ART. 9.

(Ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero presso la corte militare di appello si compone del procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare equiparato a presidente di sezione della corte di cassazione, di un avvocato generale militare, magistrato militare equiparato a magistrato di cassazione, e di più sostituti procuratori generali militari, magistrati militari equiparati a magistrato di appello.

Sezione III

GIUDICI MILITARI DI SORVEGLIANZA.

ART. 10.

(*Magistrato di sorveglianza*).

Presso la corte militare di appello è costituito un ufficio militare di sorveglianza.

Le funzioni di magistrato militare di sorveglianza sono esercitate da uno o più magistrati militari equiparati a magistrato di appello e da uno o più magistrati militari, equiparati a magistrato di tribunale.

La sfera di competenza di ciascun magistrato di sorveglianza è determinata con il decreto di nomina.

I magistrati militari addetti all'ufficio di sorveglianza non devono mai essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

ART. 11.

(*Sezione di sorveglianza*).

Presso la corte militare di appello è costituita una sezione di sorveglianza avente le medesime competenze previste per le corrispondenti sezioni istituite presso i distretti delle varie corti di appello.

La sezione provvede con il numero invariabile di 4 membri.

Essa è presieduta dal più anziano magistrato militare dell'ufficio di sorveglianza, con funzioni equiparate a quelle di magistrato di appello, e si compone:

a) del più anziano magistrato militare dell'ufficio di sorveglianza con funzioni equiparate a quelle di magistrato di tribunale;

b) di due esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

La scelta degli esperti, da una lista all'uopo predisposta dal Ministro della di-

fesa, avviene per sorteggio, effettuato dal presidente della sezione, alla presenza del pubblico ministero e di un difensore.

Sezione IV

DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE.

ART. 12.

(Sede e composizione).

Il tribunale supremo militare è ordinato in sezione specializzata dalla corte di cassazione.

Esso ha sede in Roma e si compone:

1) di un presidente, magistrato di cassazione con ufficio direttivo, equiparato a presidente aggiunto della corte di cassazione;

2) di un presidente aggiunto, magistrato militare equiparato a presidente di sezione della corte di cassazione;

3) di dieci consiglieri, di cui cinque consiglieri di cassazione e cinque magistrati militari, equiparati a consiglieri di cassazione.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, il presidente aggiunto ne fa le veci.

ART. 13.

(Ufficio del pubblico ministero).

L'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale supremo militare si compone del procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare equiparato a presidente di sezione della corte di cassazione, e di almeno due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione.

Il sostituto procuratore generale militare della Repubblica più anziano esercita le funzioni di vice procuratore generale militare, in caso di mancanza, assenza, in-

compatibilità o altro impedimento del procuratore generale militare della Repubblica.

Sezione V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI I E II.

ART. 14.

(Istituzione delle sezioni).

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione della commissione per il personale della magistratura militare, può disporsi che presso i tribunali militari territoriali funzionino più sezioni.

In questo caso il presidente presiede la prima sezione e le altre sono presiedute dai magistrati militari più anziani, designati, per le singole sezioni, dalla commissione per il personale della magistratura militare.

Con analogo decreto possono essere istituite ulteriori sezioni della corte militare di appello.

Con lo stesso decreto viene determinato il numero dei giudici militari, relativo alle nuove composizioni organiche.

ART. 15.

(Dibattimento in luogo diverso dalla sede del tribunale e della corte militare di appello).

Quando esigenze di servizio o ragioni di opportunità lo richiedano, il presidente del tribunale militare territoriale o della corte militare di appello, su richiesta del pubblico ministero, può ordinare, con decreto, che il dibattimento si svolga in luogo diverso da quello ove hanno sede il tribunale o la corte militare di appello. Il decreto non è soggetto a impugnazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI GIUDICI
MILITARI E AL COLLEGIO GIUDICANTE.

Sezione I

DEI GIUDICI MILITARI.

ART. 16.

(Nomina dei giudici militari).

I giudici militari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione dei ministri competenti, per ciascun tribunale militare territoriale e per la corte di appello, salvo quanto previsto dagli articoli 18 e 19. Essi durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART. 17.

(Designazione dei giudici militari presso i tribunali militari territoriali e presso la corte di appello militare).

Sono designati dal ministro competente per l'ufficio di giudice militare gli ufficiali ed i sottufficiali del grado e nel numero previsto dagli articoli 5 e 8, che siano in servizio e risiedano nelle circoscrizioni territoriali delle sedi giudiziarie militari comprese nella tabella A allegata al presente ordinamento.

ART. 18.

(Designazione dei giudici militari appartenenti al corpo degli agenti di custodia).

La designazione dei giudici militari appartenenti al corpo degli agenti di custodia è fatta dal competente ministro, in due liste, uniche per tutto il territorio nazionale, comprendenti: tre ufficiali superiori, per i giudizi di appello; due ufficiali superiori e due capitani, per i giudizi di primo grado.

ART. 19.

(Designazione dei giudici militari per i procedimenti a carico di ufficiali generali).

La designazione dei giudici militari per i procedimenti a carico di ufficiali generali e di colonnelli o gradi equiparati innanzi ai tribunali militari territoriali è fatta dal ministro della difesa, in una lista, unica per tutto il territorio nazionale, comprendente: quattro generali di corpo di armata, quattro generali di divisione e sei generali di brigata o di grado corrispondente, scelti tra le armi dell'esercito, della marina e della aeronautica.

ART. 20.

(Cause di dispensa dall'ufficio di giudice militare).

Non possono essere destinati alle funzioni di giudice militare:

1) i militari che hanno funzioni di ministro o di sottosegretario di stato;

2) il capo di stato maggiore generale;

3) i capi e i sottocapi di stato maggiore delle forze armate;

4) il segretario generale del ministero della difesa;

5) il presidente ed i presidenti di sezione del consiglio superiore delle forze armate;

6) i comandanti generali dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, e l'ispettore del corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

7) gli ufficiali in servizio presso il segretariato generale della presidenza della Repubblica;

8) gli ufficiali addetti alle direzioni generali del personale militare;

9) i presidenti e i componenti dei consigli o delle commissioni di disciplina e degli organi di rappresentanza.

Salvo i casi indicati nel comma precedente, nessun militare, nominato ai sensi dell'articolo 16, può esimersi dall'assumere ed esercitare l'ufficio di giudice militare.

ART. 21.

(Incapacità per l'ufficio di giudice militare).

Non possono esercitare le funzioni di giudice i militari sottoposti a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

ART. 22.

(Compatibilità dell'ufficio di giudice militare con altri incarichi).

Salvo le cause di dispensa, indicate nell'articolo 21, i giudici militari possono avere altri incarichi, ferma la normale precedenza del servizio della giustizia militare.

ART. 23.

(Giuramento).

I giudici militari, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento davanti al presidente del tribunale o della corte ai quali sono assegnati.

La formula del giuramento è la seguente: « Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio ufficio ».

Del giuramento è redatto processo verbale.

ART. 24.

(Provvedimenti disciplinari).

Il giudice militare, nei confronti del quale venga accolta la dichiarazione di *ricusazione* per aver dato consiglio o manifestato il suo parere o il suo convinci-

mento sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni del proprio ufficio, soggiace alle sanzioni disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti, senza pregiudizio dell'azione penale, qualora il fatto costituisca reato.

Le sanzioni sono inflitte dalla competente autorità militare previo parere, vincolante se negativo, della commissione del personale della giustizia militare.

ART. 25.

(Cessazione dall'ufficio di giudice militare).

L'ufficio di giudice militare cessa, se il militare che ne è investito:

- 1) è promosso;
- 2) ha cessato il servizio;
- 3) è incorso nella sospensione dal grado o dall'impiego, ovvero nella perdita del grado.

In caso di cessazione dall'ufficio di uno o più giudici militari, la composizione organica dei tribunali militari territoriali e della corte di appello militare è integrata mediante la nomina di altri giudici militari, che esercitano le funzioni fino al completamento del periodo biennale dei giudici militari cessati dall'ufficio.

Per la designazione si osservano le norme previste nella sezione prima del capo terzo di questo titolo.

ART. 26.

(Composizione del collegio giudicante dei tribunali militari territoriali).

Il tribunale militare territoriale giudica con l'intervento:

- 1) del presidente;
- 2) del giudice relatore;
- 3) di tre giudici militari.

Il presidente, mensilmente, alla presenza del pubblico ministero, di un difensore

e del cancelliere che ne estende processo verbale, estraee a sorte, per ciascuna udienza, gli ufficiali e i sottufficiali da designare all'ufficio di giudice militare, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Per i giudizi a carico di ufficiale, generale o avente grado di colonnello o grado corrispondente, il presidente, con le suddette modalità e con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 29, estraee a sorte i giudici militari da una lista appositamente predisposta ogni anno dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, il giudice relatore più anziano ne fa le veci.

La sentenza è estesa dal giudice relatore o dal presidente.

ART. 27.

(Composizione del collegio giudicante delle sezioni della corte militare di appello).

Le sezioni della corte militare di appello giudicano con l'intervento:

- 1) del presidente della corte militare di appello o del presidente della sezione;
- 2) del consigliere relatore;
- 3) di tre giudici militari.

Il presidente della corte militare di appello, mensilmente, alla presenza dei presidenti di sezione, del pubblico ministero, di un difensore e del cancelliere militare che ne estende processo verbale, estraee a sorte, per ciascuna udienza, gli ufficiali da designare all'ufficio di giudice militare, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Il presidente della corte di appello stabilisce quali procedimenti debbono essere assegnati a ciascuna sezione.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente di sezione, il consigliere relatore più anziano ne fa le veci.

La sentenza è estesa dal consigliere relatore o dal presidente.

ART. 28.

(Composizione del collegio giudicante in relazione alla appartenenza dell'imputato alle varie forze armate dello Stato).

Nei giudizi innanzi ai tribunali militari territoriali o alla corte militare di appello, almeno uno dei giudici militari, con grado di ufficiale, deve appartenere alla stessa forza armata alla quale appartiene l'imputato, salvo che non si tratti di giudizio a carico di ufficiali generali dei corpi della guardia di finanza e della pubblica sicurezza.

Qualora gli imputati siano più e appartengano a forze armate diverse, il collegio è composto avendosi riguardo all'imputato più elevato in grado, o a parità di grado e di numero, all'imputato più anziano.

ART. 29.

(Composizione del collegio giudicante in relazione al grado dell'imputato)

Ferme le disposizioni dell'articolo precedente i giudici militari debbono sempre avere grado superiore rispetto a quello dell'imputato.

Se non può costituirsi il collegio con i giudici di grado superiore esso sarà formato da giudici di pari grado aventi possibilmente maggiore anzianità.

Nei giudizi di primo grado a carico di imputati con grado non superiore a quello di sergente maggiore o corrispondente, uno dei giudici deve avere il grado di aiutante o maresciallo maggiore o gradi corrispondenti.

Per i giudizi di primo grado o di appello a carico di ufficiali aventi grado di colonnello, di generale o gradi corrispondenti, i giudici militari debbono avere il grado rispettivamente indicato nella tabella C, allegata alla presente legge.

ART. 30.

(Caso di imputati di grado diverso).

Nei giudizi a carico di più imputati aventi grado diverso, la composizione del collegio è determinata in relazione all'imputato di grado più elevato.

ART. 31.

(Carattere unitario del collegio giudicante).

Magistrati e giudici militari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

ART. 32.

(Assistenza di giudici aggiunti).

Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata il presidente del tribunale militare territoriale o della corte militare di appello ha facoltà di disporre che uno o più giudici militari assistano all'udienza in qualità di aggiunti e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti.

Per la scelta dei giudici militari aggiunti il presidente procede a sorteggio con le modalità indicate negli articoli 26 e 27.

ART. 33.

(Inalterabilità della composizione personale del collegio).

Qualora il dibattimento debba proseguire oltre il termine di scadenza del periodo indicato nel decreto di nomina, il

giudice militare seguita ad esercitare le sue funzioni sino alla pronuncia di sentenza.

CAPO IV

DELLA COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE.

ART. 34.

(Composizione ordinaria del collegio).

Il tribunale supremo militare giudica con il numero invariabile di sette membri, di cui quattro magistrati di cassazione e tre magistrati militari.

ART. 35.

(Composizione speciale del collegio).

In materia di riabilitazione militare, reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali o graduati di truppa delle forze armate dello Stato in seguito a condanna e a procedimento disciplinare, di impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle forze armate dello Stato, di cancellazione dai ruoli di ufficiali che, prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misura di sicurezza, ovvero quando, condannati, siano stati ricoverati, per infermità psichica in una casa di cura e di custodia, il tribunale supremo militare delibera con l'intervento:

- 1) del presidente aggiunto;
- 2) di due magistrati militari;
- 3) di due magistrati di cassazione;
- 4) di due consiglieri di stato.

Con la stessa composizione il tribunale supremo militare delibera nelle materie di natura amministrativa attribuite dalle leggi alla sua competenza.

TITOLO II
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

CAPO I

DELLO STATO GIURIDICO DEI MAGISTRATI
MILITARI.

ART. 36.

*(Categorie e funzioni dei magistrati
militari).*

I magistrati militari si distinguono in categorie corrispondenti a quelle della magistratura ordinaria.

I magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale sono destinati ad esercitare le funzioni di giudice relatore, di giudice istruttore militare, di sostituto procuratore militare della Repubblica e di magistrato militare di sorveglianza.

I magistrati militari equiparati a magistrati di appello sono destinati ad esercitare le funzioni di presidente di tribunale militare territoriale, di procuratore militare della Repubblica, di consigliere relatore di corte di appello militare, di consigliere della sezione istruttoria, di sostituto procuratore generale militare presso la corte militare di appello, di magistrato militare di sorveglianza.

I magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione sono destinati ad esercitare le funzioni di presidente aggiunto del tribunale supremo militare, di procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare, di presidente della corte militare di appello, di procuratore generale presso la corte militare di appello, di consiglieri presso il tribunale militare supremo, di sostituti procuratori generali presso il tribunale supremo militare, di presidenti di sezione della corte militare di appello, di avvocato generale

presso la corte militare di appello e di presidente della sezione istruttoria.

ART. 37.

(Ammissione di magistrati ordinari alle funzioni di magistrato militare).

L'assunzione dei magistrati militari ha luogo mediante concorso per titoli fra magistrati ordinari di età non superiore ai 35 anni, che abbiano ottemperato alla legge sul reclutamento militare e raggiunto il grado di ufficiale di complemento o che abbiano la idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Il concorso è indetto dal Ministro della difesa, su richiesta della commissione per il personale della magistratura militare, entro tre mesi dal giorno in cui si verificano vacanze nei posti di magistrato militare equiparato a magistrato di tribunale.

Ai vincitori del concorso, che abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, vengono immediatamente assegnate le funzioni e la sede a norma dell'articolo 42; in caso di periodo di tirocinio di durata inferiore si applicano le norme dell'articolo 41.

ART. 38.

(Ammissione alle funzioni di magistrato militare per concorso).

Per coprire le vacanze risultanti dopo l'esito del concorso, a norma dell'articolo precedente, la commissione per il personale della magistratura militare richiede al Ministro della difesa di indire il concorso per esami fra i cittadini laureati in giurisprudenza che abbiano compiuto gli anni 21 e non superato gli anni 30 e che siano in possesso dei requisiti militari indicati nel primo comma dell'articolo precedente.

ART. 39.

(*Prove di esame e svolgimento del concorso*).

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

- 1) diritto penale militare;
- 2) diritto penale comune;
- 3) diritto civile;

b) in una prova orale su ciascuna delle materie indicate ed, inoltre, sulla procedura penale comune e militare, sul diritto romano, sul diritto costituzionale e sul diritto amministrativo.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengano non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono una votazione complessiva non inferiore a 85 punti, e non meno di 6/10 in ciascuna prova orale.

Il concorso ha luogo in Roma.

La commissione esaminatrice è nominata dalla commissione per il personale della magistratura militare ed è composta di cinque membri scelti tra i magistrati ordinari o militari e i professori delle facoltà di giurisprudenza.

Possono essere nominati, altresì, membri supplenti di qualifica corrispondente ed in numero uguale a quello dei membri effettivi.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario designato dal ministero della difesa, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

ART. 40.

(*Nomina ad uditore giudiziario militare*).

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Sono nominati uditori giudiziari militari, con decreto del Presidente della Repubblica, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

La commissione per il personale della magistratura militare ha facoltà di assegnare ai concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendono disponibili entro sei mesi dalla approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

ART. 41.

(Destinazione e tirocinio degli uditori giudiziari militari).

Gli uditori giudiziari militari sono destinati agli uffici giudiziari militari stabiliti dalla commissione per il personale della magistratura militare per compiere e completare il periodo di tirocinio, che deve durare almeno sei mesi, e, comunque, non più di un anno. Al termine del periodo di tirocinio, sulla motivata favorevole relazione del capo d'ufficio giudiziario presso il quale il tirocinio è stato effettuato, la commissione per il personale della magistratura militare provvede all'ammissione del magistrato militare alle funzioni giudiziarie, secondo quanto disposto dall'articolo 44.

ART. 42.

(Aggiunti giudiziari militari).

La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con deliberazione della commissione per il personale della magistratura militare, previo esame del parere motivato del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il tirocinio è stato effettuato.

Il parere è espresso al termine del periodo di uditorato.

Gli aggiunti giudiziari militari esercitano le funzioni di magistrato militare equiparato a magistrato di tribunale e sono nominati in tale qualifica dopo quattro anni e sei mesi di effettivo servizio, su parere motivato dal capo dell'ufficio giudiziario presso il quale hanno esercitato le funzioni, con deliberazione della commissione per il personale della magistratura militare.

ART. 43.

(Stato giuridico, trattamento economico e avanzamento dei magistrati militari).

Lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili, ferme le equiparazioni stabilite nell'articolo 36 e sostituita la commissione del personale della magistratura militare al consiglio superiore della magistratura.

ART. 44.

(Assegnazione a sedi e funzioni).

I magistrati militari sono inamovibili.

Le assegnazioni a sedi e funzioni hanno luogo con decreto del Presidente della Repubblica, conforme alla deliberazione della commissione per il personale della magistratura militare, e sono disposte secondo le norme in vigore per i magistrati ordinari, sostituiti:

1) al consiglio superiore della magistratura, la commissione per il personale della magistratura militare;

2) al primo presidente della corte e al procuratore generale della Repubblica presso di essa, il presidente aggiunto del tribunale supremo militare ed il procuratore generale militare presso il tribunale supremo militare;

3) al bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, il giornale ufficiale del Ministero della difesa.

I provvedimenti sono adottati dalla commissione per il personale della magistratura militare in conformità ai criteri predeterminati dalla commissione medesima all'inizio di ogni triennio.

Per urgenti ragioni di servizio, su proposta del presidente aggiunto del tribunale supremo militare, del presidente della corte militare di appello, del procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare e di quello presso la corte militare di appello, il presidente della commissione per il personale della magistratura militare può disporre che gli aggiunti giudiziari militari ed i magistrati militari equiparati a magistrati di tribunale, di appello e di cassazione, ad eccezione di quelli con ufficio direttivo, assumano, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, funzioni diverse da quelle loro conferite con decreto presidenziale; rendendosi necessaria una maggiore durata, si provvede con normale assegnazione.

ART. 45.

(Conferimento di uffici direttivi a magistrati militari equiparati a magistrati di appello).

Sono conferiti, per anzianità e per merito, ai magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di magistrato di appello, gli uffici direttivi di presidente del tribunale militare territoriale, di procuratore militare della Repubblica e di dirigente dell'ufficio di sorveglianza militare.

ART. 46.

(Conferimento di uffici direttivi a magistrati militari equiparati a magistrati di cassazione).

Sono conferiti, per anzianità e per merito, ai magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di magistrato di cassazione, gli uffici direttivi di presidente ag-

giunto del tribunale supremo militare, di procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare, di presidente della corte militare di appello e di procuratore generale presso la corte militare di appello.

Tutti gli uffici direttivi indicati nel comma precedente e nell'articolo 45 sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Ministro della difesa in conformità alle deliberazioni della commissione per il personale della magistratura militare nella speciale composizione prevista per il conferimento di tali uffici.

CAPO II

DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA MILITARE.

ART. 47.

(Poteri di sorveglianza sui magistrati militari giudicanti e requirenti).

Il presidente aggiunto del tribunale supremo militare esercita la sorveglianza sui magistrati militari che hanno funzioni giudicanti; il procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare esercita la sorveglianza sui magistrati militari del pubblico ministero. Ferme le attribuzioni della commissione per il personale della magistratura militare, spettano al Ministro della difesa l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare.

ART. 48.

(Sanzioni disciplinari - Procedimento disciplinare).

Per quanto attiene alle sanzioni disciplinari irrogabili ai magistrati militari ed al procedimento disciplinare, si osservano le norme in vigore per i magistrati ordinari, sostituiti:

1) al Ministro di grazia e giustizia, il Ministro della difesa;

2) al consiglio superiore della magistratura e della sezione disciplinare, la commissione per il personale della magistratura militare nella speciale composizione prevista per il conferimento degli uffici direttivi;

3) al procuratore generale presso la corte di cassazione, il procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare.

CAPO III

DELLA COMMISSIONE PER IL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE.

ART. 49.

(Componenti e sede della commissione).

La commissione per il personale della magistratura militare è presieduta dal presidente del tribunale supremo militare ed è composto dal presidente aggiunto del tribunale supremo militare, dal procuratore generale militare della Repubblica presso il tribunale supremo militare e da sei componenti, eletti dai magistrati militari.

I componenti da eleggere sono scelti tra i magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di magistrato di cassazione, di appello e di tribunale, nel numero rispettivamente, di uno, due e tre per ciascuna delle funzioni indicate. I componenti eletti durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili. Qualora un componente eletto venga meno, muti funzione o venga a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 55, prima della scadenza del triennio, è sostituito dal magistrato della stessa categoria che ha conseguito il maggior numero di voti tra i non eletti. Il presi-

dente aggiunto del tribunale supremo militare è vice presidente della commissione e sostituisce il presidente in caso di impedimento.

La commissione per il personale della magistratura militare, quando delibera per il conferimento degli uffici direttivi, è composta, altresì, da due membri, uno della Commissione difesa della Camera dei deputati e l'altro della Commissione difesa del Senato della Repubblica, designati per ogni triennio dalle commissioni stesse.

La commissione per il personale della magistratura militare ha sede in Roma, presso il tribunale supremo militare.

ART. 50.

(Deliberazione della commissione).

La commissione delibera a scrutinio segreto con l'intervento di almeno sette membri, dei quali almeno quattro componenti eletti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

ART. 51.

(Segreteria della commissione).

L'ufficio di segreteria della commissione dipende dal presidente ed è composto da un magistrato militare e da un cancelliere militare, nominati dalla commissione stessa.

ART. 52.

(Attribuzioni della commissione).

La commissione delibera:

1) sulle assunzioni nella magistratura, sulla assegnazione a sedi e funzioni, sui trasferimenti e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati militari;

2) sul conferimento di incarichi direttivi ai magistrati militari;

3) sull'avanzamento dei magistrati militari;

4) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari di cui all'articolo 48.

La commissione esprime pareri, vincolanti se negativi, sulle sanzioni disciplinari e sui trasferimenti relativi ai giudici militari investiti delle funzioni di giudice presso i tribunali militari territoriali o presso la corte militare di appello.

La commissione esprime, altresì, pareri e può fare proposte al Ministro della difesa in merito alle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari, alla costituzione o soppressione di tribunali e di altri uffici giudiziari militari e a tutte le materie riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia militare.

ART. 53.

(Attribuzioni del presidente della commissione).

Il presidente della commissione:

1) indice le elezioni dei componenti elettivi della commissione per il personale della magistratura militare;

2) convoca la commissione di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta.

ART. 54.

(Elezioni dei componenti della commissione).

Alle elezioni dei componenti della commissione partecipano tutti i magistrati militari, tranne gli uditori giudiziari militari, in unico collegio nazionale. Sono esclusi

dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Il voto è personale e segreto.

Ciascun magistrato militare può votare per un numero di magistrati militari non superiore al numero di quelli da eleggere per ogni categoria. Non sono validi i voti espressi per un numero di magistrati superiori a quello da eleggere; l'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine in cui i nomi dei candidati sono stati indicati nella scheda dell'elettore.

I magistrati in servizio presso i tribunali militari, con sede diversa da quella di Roma, consegnano le schede contenenti i voti espressi, in busta chiusa, al presidente dei tribunali stessi, che ne curano l'inoltro, con plico raccomandato, all'ufficio di segreteria della commissione.

I plichi contenenti le schede devono pervenire almeno il giorno prima di quello stabilito per le operazioni di scrutinio.

I magistrati militari in servizio presso la sede di Roma, entro il termine di cui al comma precedente, consegnano le schede, sempre in busta chiusa, all'ufficio di segreteria.

Il presidente della commissione, nel giorno stabilito, procede, in presenza del segretario e dei magistrati militari che intendano intervenire alle operazioni di scrutinio e dichiara eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In caso di parità di voti dopo il primo ballottaggio sono dichiarati eletti i magistrati con maggiore anzianità nella funzione, o, a parità, con maggiore anzianità di età.

Delle operazioni di scrutinio è redatto processo verbale.

ART. 55.

(Ineleggibilità).

Non possono essere eletti componenti della commissione i magistrati sospesi dal-

e funzioni e i magistrati ai quali sia stata inflitta una sanzione più grave dell'ammonimento. Tuttavia sono eleggibili i magistrati sottoposti a censura quando, dalla data del relativo provvedimento, sono trascorsi almeno dieci anni ed essa non è stata seguita da alcun'altra sanzione disciplinare.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART. 56.

(Abrogazione di norme incompatibili).

Le norme della parte prima dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e le altre norme incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

ART. 57.

(Disposizioni transitorie).

I magistrati militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato 4 anni e 6 mesi di effettivo servizio dopo il periodo di tirocinio, conseguono la nomina a magistrato militare, equiparato a magistrato di tribunale.

ART. 58.

(Prima riunione della commissione del personale della giustizia militare).

Entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente legge deve riunirsi la commissione del personale della giustizia militare per deliberare sulle assegnazioni dei magistrati militari agli uffici direttivi.

Solo per tale prima riunione la commissione è composta:

a) dal magistrato di cassazione designato a fungere da presidente del tribunale supremo militare, che la presiede;

b) dal procuratore generale militare presso il tribunale militare supremo;

c) da due membri designati dal Parlamento ai sensi dell'articolo 49;

d) dai magistrati militari aventi, al momento della pubblicazione della presente legge, funzioni equiparate a quelle di consigliere di cassazione;

e) da sei membri elettivi, di cui due magistrati militari, aventi, al momento della pubblicazione della presente legge, funzioni equiparate a quelle di magistrato di appello e quattro aventi, al momento della pubblicazione della presente legge, funzioni di giudice relatore, di vice procuratore militare della Repubblica, di sostituto procuratore militare della Repubblica o di giudice istruttore militare;

f) da un segretario, senza diritto al voto, scelto dal presidente tra i magistrati militari in servizio a Roma.

Per l'elezione dei membri, di cui al comma precedente, si applicano le norme di cui agli articoli 53 e 54, sostituiti ai presidenti dei tribunali militari territoriali, il procuratore militare della Repubblica.

I membri così eletti durano in carica solo per la prima riunione della commissione. Essi possono essere, tuttavia, immediatamente rieletti.

ART. 59.

(Onere finanziario).

All'onere finanziario derivante dalla applicazione della legge per l'esercizio finanziario in corso, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 60.

(Entrata in vigore della presente legge).

La presente legge, eccetto per quanto disposto dall'articolo 58, entra in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo è autorizzato ad emanare, entro lo stesso termine, le disposizioni di attuazione e di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario militare di pace e di stato giuridico del personale della giustizia militare.

TABELLA A.

TABELLA RELATIVA ALLA SEDE E ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
DEI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

Numero d'ordine	Sede del Tribunale	Province sul cui territorio il tribunale esercita la giurisdizione
1	Torino	Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Como, Cremona, Cuneo, Genova, Imperia, Milano, Novara, Pavia, Savona, Sondrio, Torino, Varese, Vercelli.
2	Verona	Belluno, Bolzano, Brescia, Mantova, Trento, Verona.
3	Padova	Gorizia, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vicenza.
4	La Spezia	Ancona, Arezzo, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Siena.
5	Roma (a)	Ascoli Piceno, Chieti, Frosinone, L'Aquila, Latina, Macerata, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Teramo, Terni, Viterbo.
6	Napoli	Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Isernia, Napoli, Potenza, Salerno.
7	Bari	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto.
8	Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani.

(a) Con sezione autonoma in Cagliari, avente giurisdizione sulle provincie di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

TABELLA B.

PIANTA ORGANICA DEI MAGISTRATI MILITARI

FUNZIONI	Numero	Assegnazione
Magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di presidente di sezione della corte di cassazione .	4	2 al tribunale supremo militare 2 alla corte militare di appello
Magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di consigliere di cassazione	11	7 al tribunale supremo militare 3 alla corte militare di appello 1 alla sezione istruttoria
Magistrati militari con funzioni equiparate a quelle di magistrato di appello, di magistrato di tribunale o di aggiunto giudiziario	70	1 al tribunale supremo militare 7 alla corte militare di appello 3 alla sezione istruttoria 2 all'ufficio militare di sorveglianza 57 ai tribunali militari territoriali o sezioni
Totale . . .	85	

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C

IMPUTATO	Tribunale Militare Territoriale	Corte Militare d'Appello
Colonnello o gradi corrispondenti	un generale di brigata e due colonnelli o gradi corrispondenti	due generali di divisione, un generale di brigata o gradi corrispondenti
Generale di brigata o gradi corri- spondenti	un generale di divisione, due generali di brigata o gradi corrispondenti	tre generali di divisione o gradi corrispondenti
Generale di divisione o gradi cor- rispondenti	un generale di corpo d'armata, due generali di divisione o gradi corrispondenti	tre generali di corpo d'armata o gradi cor- rispondenti
Generale di corpo d'armata o gra- di corrispondenti	tre generali di corpo d'armata o gradi corri- spondenti	tre generali di corpo d'armata o gradi cor- rispondenti